

LINEE GUIDA SULL'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

DA PARTE DEGLI AVVOCATI

Preambolo

Le presenti linee guida hanno lo scopo di fornire un quadro orientativo sull'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale (IA) nell'ambito dell'attività forense, alla luce dell'evoluzione tecnologica in atto e dei relativi risvolti etici, deontologici e normativi.

Il ricorso all'IA sta progressivamente incidendo su molteplici aspetti della professione legale, offrendo opportunità di efficientamento, ma ponendo al contempo nuove responsabilità in capo al professionista.

Le presenti indicazioni si fondano sui principi generali della normativa europea e nazionale, tra cui:

- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali;
- la Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, in particolare in relazione alla tutela della riservatezza, del giusto processo e dell'equo accesso alla giustizia;
- il Codice Deontologico Forense;
- il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI Act), entrato in vigore il 1° agosto 2024, che classifica i sistemi IA secondo un criterio di rischio e introduce obblighi specifici per l'uso di IA ad alto impatto.

In coerenza con tali fonti, si richiama l'attenzione sull'importanza della formazione continua dell'avvocato sull'utilizzo, sui limiti e sui rischi dell'IA, nonché sulla piena responsabilità professionale per ogni attività, decisione o contenuto che implichi il supporto di sistemi automatizzati.

1. Definizione di intelligenza artificiale

Ai fini delle presenti linee guida, si definisce intelligenza artificiale (IA) ogni sistema tecnologico in grado di elaborare dati, testi o informazioni, e di generare contenuti, analisi o risposte in modo parzialmente o totalmente automatizzato, simulando capacità tipiche dell'intelligenza umana quali la comprensione del linguaggio naturale, il ragionamento logico, l'apprendimento o l'elaborazione di testi.

Nel contesto forense, l'IA può includere:

- strumenti di ricerca giuridica avanzata;
- software per la redazione automatizzata di documenti;
- sistemi per la classificazione e l'analisi documentale;
- modelli linguistici generativi (LLM);
- sistemi predittivi di esiti giudiziari, considerati a rischio elevato ai sensi dell'AI Act;
- strumenti di analisi giurisprudenziale e normativa assistita da algoritmi.

2. Ambito di applicazione

Le presenti linee guida si applicano all'utilizzo da parte dell'avvocato di strumenti di IA a supporto

dell'attività professionale, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, ivi inclusi gli strumenti integrati in software gestionali, piattaforme cloud, o applicazioni verticali per studi legali.

Rientrano nell'ambito anche le interazioni con assistenti virtuali o chatbot integrati in servizi professionali, se utilizzati per finalità legali.

3. Principi generali

L'avvocato che utilizza l'intelligenza artificiale nell'ambito dell'attività professionale è tenuto a rispettare i seguenti principi:

- **Competenza, aggiornamento e formazione continua:** l'avvocato deve acquisire e mantenere una conoscenza adeguata delle tecnologie IA utilizzate, al fine di garantirne un impiego consapevole e responsabile.
- **Controllo umano:** ogni utilizzo dell'IA deve essere soggetto al vaglio critico del professionista. L'avvocato non può delegare ad algoritmi o strumenti automatizzati la valutazione giuridica, l'assunzione di decisioni o la formulazione finale di atti.
- **Responsabilità piena e personale:** l'avvocato risponde in via esclusiva dell'attività svolta e dei contenuti eventualmente generati con il supporto di sistemi di IA, senza alcuna possibilità di deresponsabilizzazione.
- **Riservatezza e sicurezza:** l'uso dell'IA deve essere compatibile con il segreto professionale e con la normativa in materia di protezione dei dati personali, adottando misure tecniche e organizzative adeguate.

4. Uso dell'IA e rapporto con il cliente

L'utilizzo di sistemi di IA nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.

L'utilizzo di strumenti di IA a supporto dell'attività professionale, anche per fini interni (es. ricerca, analisi, redazione), richiede una preventiva informazione/comunicazione al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo così come stabilito nell'art. 13 della L. 132/2025.

L'avvocato conserva un ruolo essenziale nell'esercizio dell'attività professionale che resta di suo esclusivo appannaggio.

L'avvocato è sempre responsabile dell'uso dell'IA.

5. Profili deontologici

L'avvocato deve rispettare i doveri previsti dal Codice Deontologico Forense anche nell'uso dell'IA., in particolare:

- Art. 13 CDF - Segreto professionale e riservatezza;
- Art. 14 CDF - Doveri di competenza;
- Art. 28 CDF - Divieto di delega a terzi non autorizzati;
- Art. 55 bis CDF - Doveri di diligenza nell'uso delle tecnologie.

Pertanto, eventuali violazioni derivanti dall'uso improprio dell'IA, non escludono la

responsabilità disciplinare dell'avvocato.

L'utilizzo di strumenti IA non può giustificare condotte che ledano la dignità della professione, la lealtà processuale, il rispetto del contraddittorio o la verità degli atti.

6. Riservatezza e protezione dei dati

L'avvocato deve evitare l'inserimento in sistemi IA di dati personali, sensibili o coperti da segreto professionale, salvo che siano garantite adeguate misure di protezione, localizzazione dei dati e accesso controllato. Si raccomanda particolare cautela nell'uso di piattaforme pubbliche o di uso generale, non sviluppate per contesti professionali.

È opportuno privilegiare soluzioni "on premise" o comunque conformi al principio di privacy by design e by default.

7. Raccomandazioni operative

- Utilizzare strumenti IA sviluppati in ambito legale o che offrano garanzie contrattuali sulla gestione dei dati;
- Verificare l'accuratezza e l'affidabilità dei contenuti generati;
- Mantenere un controllo umano costante sull'intero processo decisionale;
- Valutare criticamente i risultati offerti, specie in ambito predittivo;
- Curare la formazione continua sull'evoluzione normativa e tecnica dell'IA;
- Documentare internamente l'uso dell'IA in relazione a decisioni professionali rilevanti;
- Effettuare un'analisi preliminare del rischio derivante dall'utilizzo dell'IA, con particolare attenzione ai contesti sensibili o potenzialmente impattanti per i diritti dei clienti.
- Inserire nell'atto di conferimento dell'incarico la seguente informazione: *"Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che l'avvocato/studio legale, nell'esecuzione dell'incarico professionale conferito, potrà avvalersi di strumenti di Intelligenza Artificiale come supporto all'attività professionale interna, limitatamente a:*
 - *attività di ricerca legale e giurisprudenziale*
 - *analisi di documenti*
 - *redazione di bozze e atti**Il sottoscritto prende atto che:*
 - *l'utilizzo di tali strumenti è finalizzato esclusivamente al miglioramento dell'efficienza dell'attività professionale;*
 - *gli strumenti di IA vengono utilizzati unicamente come supporto operativo, analogamente alle banche dati e ai software gestionali già in uso;*
 - *ogni output generato da strumenti di IA è sempre soggetto al controllo, alla validazione e alla supervisione diretta dell'avvocato;*
 - *la responsabilità professionale e la direzione strategica della pratica restano esclusivamente in capo all'avvocato;*
 - *l'utilizzo di tali strumenti avviene nel pieno rispetto degli obblighi di riservatezza e delle normative sulla protezione dei dati personali.*
 - *Il sottoscritto conferma di aver compreso quanto sopra e acconsente all'utilizzo di strumenti di IA come supporto all'attività professionale nei termini descritti"*